

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 (Denominazione - Sede)

1. È costituito un Consorzio con attività esterna ai sensi dell'articolo 2602 e ss. Cod. Civ., denominato "CONSORZIO AUTONOMO RICICLO PLASTICA ITALIA" od anche, in sigla: "C.A.R.P.I.". Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Venezia.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può istituire e sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze.

Articolo 2 (Durata)

La durata del Consorzio è fissata fino al 30 dicembre 2050, e potrà essere prorogato o sciolto anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Titolo II

Scopo - Oggetto

Articolo 3 (Scopo - Oggetto)

1. Il Consorzio ha come obiettivo primario quello di ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti in plastica su tutto il territorio nazionale in via prioritaria attraverso il recupero, il riciclaggio e la trasformazione/produzione, nel rispetto dei principi dell'economia circolare, della gerarchia dei rifiuti e della normativa europea ed italiana.

2. In particolare, il consorzio si pone come scopi:

- mettere a disposizione dei soggetti obbligati al raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari di recupero e riciclaggio e dei sistemi di cui all' art 221 bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dietro corrispettivo e sulla base di convenzione, i dati relativi all'attività della filiera di recupero e riciclaggio dei rifiuti in plastica svolta dai consorziati, assicurandone la piena soddisfazione;

- far riconoscere alle aziende consorziate l'equo

corrispettivo (anche sotto forma di contributo ambientale ex art. 224 c. 8 D.lgs. 152/06 e s.m.i.) per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

3. A tale scopo il consorzio potrà:

a. organizzare, garantire e promuovere, direttamente o per il tramite delle aziende consorziate o convenzionate, la ripresa, il ritiro, la raccolta, la trasformazione, dei rifiuti in materiale plastico e dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico, favorendone l'avvio al recupero, al riciclaggio ed alla trasformazione/produzione;

b. informare gli utilizzatori di imballaggi e di manufatti in materiale plastico sul loro ruolo e responsabilità in quanto consumatori, oltre che sui sistemi di raccolta e di recupero disponibili per una corretta gestione a fine vita del rifiuto; sul significato degli eventuali marchi e sui sistemi di tracciabilità utilizzati sugli imballaggi e manufatti in materiale plastico; promuovere la cultura dell'economia circolare diffondendo la conoscenza dei relativi vantaggi, con particolare attenzione alla promozione di opportunità di mercato per i prodotti realizzati per mezzo del riciclaggio e della trasformazione/produzione dei rifiuti in plastica;

c. favorire accordi tra imprese e società interessate;

d. promuovere e partecipare alla progettazione di impianti;

e. rappresentare le imprese consorziate presso le Istituzioni e le autorità pubbliche nonché gli enti di qualsiasi natura;

f. promuovere accordi tra le aziende del settore delle plastiche e tra le aziende e gli enti di settori affini.

g. studiare e gestire, in tutto o in parte, in proprio o in forma associata con Università, Istituzioni ed altri Enti Pubblici e privati, nell'interesse dei consorziati, soluzioni tecnico-organizzative relative al settore.

h. svolgere l'attività di commercio ed intermediazione senza detenzione di rifiuti in plastica;

i. individuare ed organizzare sistemi di tracciabilità dei rifiuti e garantirne l'applicazione anche attraverso appositi sistemi da concedere in uso, gratuito od oneroso,

ai consorziati o a terzi;

1. promuovere opportunità di mercato per i prodotti ed i materiali dei propri consorziati, anche attraverso apposito marchio collettivo o sistema analogo da concedere in uso ai consorziati medesimi.

m. comunicare, pubblicare, condividere studi, pubblicazioni, progetti analisi tecniche volte alla valorizzazione della filiera, contribuendo alla realizzazione e al monitoraggio dell'economia circolare.

4. Il Consorzio svolge tutte le funzioni in conformità ai principi di concorrenza e di libera iniziativa economica.

5. Il Consorzio può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e concludere tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile; può assumere partecipazioni in altri Enti, Consorzi o società purché compatibili con l'oggetto sociale; può promuovere campagne di informazione nonché ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati.

6. Il Consorzio può effettuare, nell'interesse dei consorziati, operazioni di studio, ricerca, sia in ordine alla possibilità di sviluppo dei nuovi prodotti, che alle possibilità di evoluzione e di modifica delle attuali produzioni, che in ordine alle possibilità di penetrazione commerciale. A tali fini, il Consorzio potrà promuovere o partecipare alla progettazione di nuovi prodotti o processi produttivi ed alla produzione di prototipi, potrà anche richiedere contributi pubblici destinati alla ricerca; partecipare a bandi di gara, promuovere o aderire ad accordi di programma tra Università, Enti, privati e imprese interessate; compiere ogni altra attività utile a tale scopo.

7. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti regolarmente autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e norme attuative, e comunque della normativa vigente in materia.

8. Il Consorzio può promuovere ed esercitare le opportune

azioni anche legali, nell'interesse dei consorziati.

9. Il consorzio si propone quale soggetto contraente ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis della direttiva 94/62 CE.

10. Il consorzio può essere componente di associazioni, cooperative o altri consorzi di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

11. Il Consorzio opera in qualità di mandatario senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 c.c.

Titolo III

Requisiti - Ammissione - Quote di partecipazione

- Obblighi - recesso ed esclusione -

Accrescimento e intrasferibilità delle quote.

Articolo 4 (Conсорziati e Ammissione)

1. Possono partecipare al Consorzio:

a. le imprese che effettuano raccolta e lo stoccaggio di rifiuti in plastica;

b. le imprese che effettuano il riciclaggio ed il recupero di rifiuti in plastica;

c. le imprese che effettuano l'importazione, la trasformazione/produzione di: imballaggi e manufatti in materiale plastico, compound termoplastici;

d. le imprese che forniscono prodotti o servizi alle imprese di cui alle precedenti lettere a, b, c del presente comma 1.

2. Chi intende essere ammesso al consorzio, in una delle categorie di cui al precedente comma 1, deve avanzare domanda, al Consiglio di Amministrazione, dichiarando di possedere i relativi requisiti per l'ammissione previsti dal regolamento consortile, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto e del regolamento consortile stesso.

3. Ciascun soggetto all'atto di adesione al consorzio deve dichiarare la volontà di partecipare per almeno una delle categorie di cui al precedente comma 1.

È ammessa la variazione di categoria di appartenenza avanzando, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, regolare richiesta al Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure previste dal regolamento.

4. L'ammissione al Consorzio costituisce, in ogni caso, atto di autonomia contrattuale, ragione per cui il Consiglio di Amministrazione, valutato l'interesse del Consorzio e dei Consorziati, potrà respingere le domande di ammissione con provvedimento, anche sommariamente motivato.

5. Il numero dei consorziati è illimitato.

Articolo 5 (Quote di partecipazione al fondo consortile, contributo di esercizio fisso e variabile)

1. I consorziati versano:

- a. la quota parte del fondo consortile ad incremento del fondo consortile stesso, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- b. il contributo in conto esercizio fisso deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- c. il contributo in conto esercizio variabile deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ove necessario al funzionamento delle attività ordinarie del consorzio.

2. L'importo del contributo variabile in conto esercizio sarà attribuito a ciascuna categoria di cui al primo comma dell'art. 4, secondo i criteri definiti anche dal regolamento consortile;

3. Il versamento della quota parte del fondo consortile e dell'eventuale contributo in conto esercizio fisso dovrà avvenire, da parte del nuovo consorziato, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., mail o posta elettronica certificata, dell'avvenuta deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'accoglimento della domanda di ammissione o della delibera di determinazione del contributo di esercizio fisso o variabile. Il mancato versamento della quota parte del fondo consortile e del contributo in conto esercizio fisso, entro il predetto termine può comportare la decadenza dall'ammissione, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 (Diritti e obblighi dei consorziati)

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari, allo svolgimento delle attività consortili ed a fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

2. I consorziati hanno altresì diritto, ad utilizzare, secondo le modalità previste dal consiglio di amministrazione, il marchio/ logo del Consorzio nei rapporti con i terzi.

3. Le deliberazioni degli Organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto sono vincolanti per tutti i consorziati.

4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a. concorrere alla costituzione e al mantenimento del fondo consortile;

b. versare i contributi di esercizio fisso e/o variabile di cui al precedente art. 5;

c. trasmettere al Consorzio tutti i dati e le informazioni da questo richiesti, attinenti all'oggetto consortile;

d. sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione o da soggetti da questo delegati, al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati forniti dai consorziati;

e. osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f. favorire gli interessi del Consorzio;

g. per i consorziati di cui all'art. 4, comma 1, lettere a, b, c, comunicare ogni anno i quantitativi di rifiuti in plastica recuperati, riciclati e trasformati/prodotti, come disciplinato dal regolamento consortile;

h. per i consorziati di cui all'art. 4, comma 1, lettera d, comunicare i dati relativi al bilancio annuale, come disciplinato dal regolamento consortile.

Articolo 7 (Sanzioni)

1. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di Amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Nel regolamento vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.

2. In caso di inadempimento degli obblighi consortili e di violazione del regolamento, il Consiglio di Amministrazione può assumere provvedimenti di volta in volta applicabili, fermo quanto previsto al successivo articolo 9 in tema di esclusione.

Articolo 8 (Recesso dei consorziati)

1. Il consorziato potrà recedere in qualsiasi momento dal Consorzio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata al Consorzio e ha effetto decorsi dodici mesi dal ricevimento della stessa, con contestuale obbligo di versamento da parte del recedente di tutti i contributi dovuti fino alla fine dell'esercizio in cui avrà efficacia il recesso, salvo quanto previsto dall'articolo 9.

2. Il Consorzio receduto avrà diritto solo al rimborso della quota del fondo, in misura pari all'importo versato all'atto dell'ammissione, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello nel quale viene comunicato il recesso.

Articolo 9 (Decadenza ed esclusione dei consorziati)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a carico del consorziato che sia gravemente moroso con il pagamento delle quote del fondo e dei contributi annui, che contravvenga a deliberati assunti dagli organi consortili e, più in generale, che compia atti di inadempimento gravi nei confronti degli obblighi assunti con l'adesione al Consorzio; l'esclusione ha effetto immediato, e deve essere comunicata al

consorziato, entro 15 (quindici) giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

3. Il Consorziato decaduto o escluso ha diritto al rimborso della quota del fondo, in misura pari all'importo versato all'atto dell'ammissione, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello nel quale viene deliberata la decadenza o l'esclusione. Resta fermo l'obbligo del Consorziato decaduto o escluso di pagare tutti i contributi in conto esercizio dovuti fino al termine dell'esercizio nel quale è deliberata la decadenza o l'esclusione.

Articolo 10 (Trasferimento delle quote)

1. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, fermo restando il diritto degli eredi o comunque degli aventi causa mortis causa al rimborso della quota del fondo negli stessi termini e modalità previsti dall'art. 8 per il caso del recesso.

Titolo IV

Fondo consortile - Mezzi finanziari - esercizio sociale

Articolo 11 (Fondo consortile - Fondo di riserva)

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma secondo quanto stabilito nell'art. 5.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie; deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.

Articolo 12 (Mezzi finanziari)

1. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio, come previsto anche dal regolamento consortile, sono assicurati:

- a. da ogni corrispettivo per i servizi resi dal consorzio in favore di consorziati o di terzi;
- b. dalle somme versate dai Consorziati per costituire il fondo consortile;
- c. dai contributi in conto esercizio fissi o variabili dei consorziati, di cui al precedente art.5;
- d. dall'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva;
- e. da eventuali riserve straordinarie, che potranno essere costituite anche da versamenti in conto capitale effettuate dai consorziati;
- f. da eventuali contributi erogati a qualsiasi titolo dallo stato o da altro ente pubblico o privato, nonché da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Articolo 13 (Esercizio sociale - Bilancio - Divieto di distribuzione degli avanzi)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale del consorzio nei termini previsti dal codice civile.
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa secondo le disposizioni vigenti in tema di bilanci dei consorzi con attività esterna.
4. Il bilancio dovrà essere sottoposto all'Assemblea ordinaria, che deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per la sua approvazione.
5. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio e di utili sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, salvo il caso di scioglimento e liquidazione.

Titolo V

Organi consortili

Articolo 14 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. il Vice Presidente;
 - e. il Direttore generale;
 - f. l'Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 15 (Diritto e modalità di voto)

1. Ogni categoria di cui all'art. 4, comma 1, partecipa al consorzio e all'assemblea secondo i criteri e le modalità di voto definite anche dal regolamento consortile.
2. Le quote di partecipazione per la determinazione delle maggioranze assembleari dei consorziati di cui all'art. 4, comma 1, sono disciplinate anche dal regolamento consortile.
3. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità operative di svolgimento dell'assemblea e fornisce ogni altra indicazione non disciplinata dal presente statuto.

Possano partecipare all'assemblea tutti i consorziati in regola con il versamento della quota del fondo consortile e con il versamento dei contributi di cui all'art. 5, e che facciano parte del consorzio da almeno 30 (trenta) giorni.

Articolo 16 (Assemblea dei consorziati)

1. L'Assemblea è convocata presso la sede del consorzio o in ogni altro luogo, purché in Italia, dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno quindici giorni prima della data assembleare,

all'indirizzo di residenza o della sede legale di ciascun consorziato a mezzo raccomandata A.R., telefax o all'indirizzo PEC comunicato dal socio.

Ogni consorziato può variare, con comunicazione scritta, la domiciliazione, con dichiarazione del legale rappresentante: la variazione avrà effetto 15 gg. dopo la ricezione.

2. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la riunione in prima e in seconda convocazione, nonché il luogo della stessa. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'assemblea si considera validamente costituita anche se non vengono rispettate le modalità sopra descritte, purché siano presenti la totalità dei soci e la maggioranza dei consiglieri e dei membri dell'Organo di controllo, se nominato.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente. In aggiunta a quanto sopra è ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea ordinaria si tengano per audio video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti l'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

4. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi un verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, nominato da quest'ultimo.

5. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Articolo 17 (Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio del Consorzio e i relativi documenti accompagnatori di legge;

b. elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione,

che possono anche essere persone terze, non appartenenti alla compagine sociale;

c. delibera sull'eventuale assegnazione di un'indennità annuale di carica al Presidente, e Vice Presidente e agli amministratori delegati, e di un'eventuale indennità di seduta ai componenti del Consiglio di Amministrazione;

d. approva le quote di partecipazione al consorzio, come stabilito anche dal regolamento consortile;

e. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

f. nomina i componenti dell'eventuale Organo di controllo.

2. Tanti consorziati che rappresentino almeno la metà dei consorziati, o un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, possono chiedere di includere tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea l'approvazione di modificazione del regolamento previsto dall'articolo 27. La richiesta, nel caso di convocazione ai sensi del comma 3, deve pervenire al Consiglio almeno sessanta giorni prima di quello richiesto per lo svolgimento dell'Assemblea.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nel quarto comma dell'articolo 13.

4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti tanti soci portatori almeno di 600 (seicento) millesimi delle quote di cui all'art. 15 del presente statuto, ed è ritenuta valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei millesimi presenti e/o rappresentati.

5. L'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti presenti o rappresentati, sulla base delle quote di cui all'art. 15 del presente statuto.

Articolo 18 (Decisione presa mediante consultazione scritta)

1. Le decisioni di competenza dell'assemblea ordinaria possono essere assunte anche mediante consultazione scritta.

2 Ove si adotti tale metodo, il Consiglio di

Amministrazione predispone l'ordine del giorno e le proposte di deliberazione e le trasmette a tutti i consorziati con qualsiasi sistema che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. I consorziati potranno prestare il proprio consenso a ciascuna proposta deliberativa sottoscrivendo, a mani del legale rappresentante, il relativo testo con l'indicazione "letto e approvato" e trasmettendolo al Consorzio con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. La proposta deliberativa si intende approvata dai consorziati che trasmettono il documento al Consorzio, debitamente sottoscritto, entro dieci giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione coincide con il giorno in cui perviene al Consorzio il consenso del consorzio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo previsto dal precedente art. 17.

5. La decisione così formata deve essere comunicata a tutti i consorziati e a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione entro cinque giorni dalla data di formazione della stessa, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere trascritta tempestivamente nel libro dei verbali delle assemblee. I documenti recanti l'espressione della volontà dei consorziati vanno conservati agli atti del Consorzio.

6. Le modalità di esecuzione di quanto previsto dal presente articolo vengono meglio disciplinate nel regolamento consortile.

Articolo 19 (Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 750 (settecentocinquanta) millesimi delle quote di cui all'art. 15 del presente statuto.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di soci che rappresentino almeno 500 (cinquecento) millesimi delle quote di cui all'art. 15 del presente statuto e delibera con la maggioranza assoluta dei millesimi presenti o rappresentati.

3. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea straordinaria si tengano per audio video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti l'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 20 (Rappresentanza nell'Assemblea)

1. Ciascun Consorziato può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta conferita ad altro consorziato con le modalità disciplinate dal regolamento. La delega può essere conferita solo per singole assemblee. Lo stesso soggetto non può rappresentare in Assemblea più di due Consorziati oltre a sé stesso.

Articolo 21 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri, che possono anche essere non consorziati, né rappresentanti di società consorziate.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, ma il loro numero non scende al di sotto del minimo di 3 consiglieri, il consiglio di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione o mantenere la composizione dei consiglieri rimasti in carica: la delibera va sottoposta all'esame della successiva assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri o il loro numero scende al di sotto di tre, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla ricostituzione dell'Organo. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo

consorziato o dall'Organo di controllo, se nominato.

Articolo 22 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito della ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio, che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione in particolare e a titolo esemplificativo:

a. deliberare in merito a tutte le funzioni indicate nell'articolo 3, nell'ambito dei programmi di attività e di investimento, compresa la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 3 comma 2 nonché ogni altro corrispettivo dovuto per i servizi e le attività del consorzio;

b. redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;

c. approvare il bilancio preventivo annuale accompagnato da una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio, nonché, eventualmente, un programma triennale idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

d. assumere i provvedimenti di cui all'articolo 7 del presente statuto;

e. proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto;

f. nominare o avvicendare, su richiesta dell'interessato, il Presidente, il Vice Presidente e gli eventuali Amministratori Delegati;

g. autorizzare il Presidente o il Vice Presidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

h. deliberare sulla determinazione della quota di partecipazione al fondo consortile ad incremento di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a;

i. determinare l'importo del contributo di esercizio annuo di cui al precedente art. 5 comma 1, lettere b e c, dovuto

dai consorziati;

l. deliberare sulla determinazione e ripartizione delle quote di partecipazione al consorzio ed alle assemblee di cui all'art. 15 del presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

m. deliberare su incarichi e/o rilascio di procure generali o speciali a consiglieri, al Direttore Generale, o a terzi;

n. assumere e attribuire i poteri al Direttore Generale.

o. propone ed approva il programma annuale delle attività del Consorzio tenendo conto delle indicazioni offerte dai consorziati.

3. Spetta inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione, di:

a) deliberare sulle domande di adesione verificando la sussistenza dei requisiti d'ammissione e curando il percepimento delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione; l'eventuale rigetto delle domande di ammissione potrà essere sommariamente motivato;

b) deliberare sull'esclusione dei consorziati;

c) deliberare ogni altro atto di Amministrazione;

d) sovrintendere e disporre in merito all'eventuale presentazione per i consorziati delle comunicazioni previste per legge o dal presente statuto.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, e al Vice Presidente, al Direttore Generale o agli Amministratori Delegati, se nominati, le proprie attribuzioni indicate nei commi precedenti o alcune di esse, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare al Presidente, al Vice Presidente, ed ai Consiglieri specifici incarichi.

Articolo 23 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, presso la sede del Consorzio o in altro luogo, purché, in Italia dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno due volte all'anno. È altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta alternativamente mediante: lettera raccomandata,

telegramma, telefax, posta elettronica certificata. Essa deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima; la presenza delle condizioni di urgenza è decisa insindacabilmente dal presidente del Consorzio.

2. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione che ne redigono il verbale.

3. Il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito anche se non vengono rispettate le modalità sopra descritte, purché sia presente la totalità dei suoi membri e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione.

4. Il Consiglio si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Le deliberazioni concernenti l'approvazione o la modifica del regolamento consortile devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, senza diritto di voto, con funzione di segretario; in sua assenza il segretario è nominato dal Presidente. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, che assiste alle riunioni. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7. Non è ammessa la delega, nemmeno ad un altro componente del Consiglio.

Articolo 24 (Presidente - Vice Presidente)

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente, che è anche presidente del Consorzio, e il

Vice Presidente.

2. Qualora il Presidente cessi per qualunque causa o sia impedito in modo definitivo nell'esercizio della carica, egli sarà sostituito dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente alla quale provvederà il Consiglio di Amministrazione, che dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla cessazione o dall'impedimento alla deliberazione.

3. Il Presidente:

a. convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio di Amministrazione;

b. dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;

c. vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

d. accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

e. durante lo svolgimento delle assemblee, in collaborazione con il Segretario, raccoglie le deleghe dei consorziati di cui all'articolo 20;

f. conferisce, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente quest'ultimo è sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di ambedue, dal consigliere più anziano.

Articolo 25 (Direttore generale)

1. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

2. Le funzioni e le deleghe del Direttore generale sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore generale:

a. partecipa alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto;

b. assiste il Presidente nell'esecuzione delle

deliberazioni degli organi consortili;

c. effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali necessarie per assicurare il buon funzionamento del consorzio;

d. gestisce i rapporti con le banche e altri Enti;

e. provvede alla gestione e alla conservazione della documentazione amministrativa del consorzio;

f. coordina le attività consortili;

g. gestisce i rapporti di lavoro con il personale dipendente; sulla base delle indicazioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti;

h. cura i rapporti ordinari con i consorziati, le Università, le Istituzioni, le Autorità, gli altri consorzi o Enti;

i. in coordinamento con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, verifica la sussistenza dei requisiti di ammissione o esclusione dei consorziati previsti anche dal regolamento consortile, ai fini delle relative deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

l. svolge tutti gli altri compiti affidatigli dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 (Controllo legale dei conti)

1. L'Assemblea ordinaria del consorzio, ove lo ritenga necessario o se previsto da una norma di legge, affida il controllo legale dei conti ad un Revisore contabile o, in alternativa, ad un Collegio di revisori contabili, deliberando sulla relativa opzione prima di procedere alla elezione.

2. Il Revisore contabile deve essere scelto tra i professionisti iscritti nell'apposito registro istituito dal Ministero della Giustizia.

3. Il Collegio dei revisori contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti, ed i suoi componenti sono eletti dall'assemblea tra i professionisti iscritti nell'apposito registro istituito dal Ministero della Giustizia. Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea.

4. Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza, in aggiunta a quelle contemplate dall'art. 2399 c.c., anche l'esistenza di un rapporto di lavoro o di un rapporto continuato di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero di altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, tra il professionista ed il Consorzio o tra il professionista ed uno dei suoi consorziati.

5. I revisori contabili restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Nell'ipotesi di controllo collegiale, qualora uno dei revisori cessi dalla carica, per qualsiasi causa, la relativa sostituzione avrà luogo a mezzo dei revisori supplenti; il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio di cui è entrato a far parte.

6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea, che lo eserciterà per giustificati motivi.

7. Il Revisore contabile/Il Collegio dei revisori contabili:

a. controlla la gestione del consorzio;

b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonché sulle scritture contabili ed ai libri consortili;

c. accerta la regolare tenuta della contabilità;

d. redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo.

8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire a quelle dell'Assemblea. Possono, inoltre, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

9. All'attività dei revisori si applicano, in quanto compatibili con la natura del consorzio e con il presente statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

10. Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, oltre all'indennità eventualmente

deliberata dall'Assemblea.

Articolo 27 (Rappresentanza legale del Consorzio)

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Vice Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, nei limiti delle attribuzioni eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione; in via generale il Vice Presidente ha la rappresentanza in caso di assenza o impedimenti del Presidente.

3. La rappresentanza legale e la firma consortile spettano anche agli eventuali Amministratori Delegati, nei limiti della loro delega.

Titolo VI

Scioglimento - liquidazione - rinvio

Articolo 28 (Liquidazione - Scioglimento)

1. Qualora il Consorzio si sciogla e venga posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Articolo 29 (Regolamento)

1. Per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento e le relative modifiche.

Articolo 30 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia di consorzi volontari con attività esterna.

F.to Luciano Pazzoni, Presidente

F.to Laura Rolando, notaio (L.S.)
